



STUDIO LEGALE
AVV. FILIPPO ALIOTO

Via Enrico Cosenz n. 367, (98076) S. Agata Militello (Me)



AVV. UBALDO MUSARRA
STUDIO LEGALE

Avv. Antonino Lanza

Via Puglie 30, Sant'Agata Militello (ME)
Pec: avvantoinolanza@puntopec.it
Tel. 0941-701236 fax: 0941-704554

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra **GIUNTA ADRIANA MARIA**, nata a Milazzo (ME) il 30.08.1982, C.F. GNTDNM82M70F206T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, a cui si rimanda in caso di errori e/o omissioni, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Filippo Alioto LTAFP87L14I199V del Foro di Patti, dall'Avv. Ubaldo Musarra C.F. MSRB LD89P21I199T del Foro di Messina e dall'Avv. Antonino Lanza C.F. LNZNNN82A25I199F del Foro di Messina, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo mail filippo.alioto.avvocato@gmail.com numero fax 0941/704554, pec filippoalioto@pec.it elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale PEC filippoalioto@pec.it estratto da RegINDE

-Ricorrente-

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Messina, all'indirizzo pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it
il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Messina, all'indirizzo pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistente -

per il riconoscimento, con espressa attribuzione di valore legale,

- del Master Annuale di I livello in “*La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali*”, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 14.07.2018 presso l'Accademia delle Belle Arti “Fidia” di Stefanconi;
- del Diploma di perfezionamento annuale sulla in “*Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)*”, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 05.03.2020 presso l'Accademia delle Belle Arti “Fidia” di Stefanconi;

e conseguentemente per la rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria

- della docente Giunta Adriana Maria che, a seguito dell'istanza di inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza – Ambito Territoriale di Messina, biennio 2024-2025 e 2025-2026, veniva collocata, erratamente ed illegittimamente, alla posizione n. 223 con punteggio pari a 119;

IN FATTO



Parte ricorrente è un'aspirante docente che ha conseguito il Master Annuale di I livello in ***“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali”***, presso l'Accademia di Belle Arti “Fidia” di Stefanacconi (VV), in data **14.07.2018** (**doc. n. 1**).

Successivamente, la stessa conseguiva il Diploma di perfezionamento annuale in *“Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)”*, in data **05.03.2020**, presso la medesima accademia (**doc. n. 2**).

Parte ricorrente, a seguito della presentazione della domanda di inserimento all'interno delle Graduatorie Provinciali di Supplenza per l'Ambito Territoriale di Messina, biennio 2024-2025 e 2025-2026, per la Scuola Secondaria di II Grado – I Fascia (**doc. n. 1bis**):

- **per quanto concerne la classe di concorso A018, (pag. 24 doc. n. 3)**, la stessa si collocava alla posizione n. 61 con punteggio pari a 92 e, anche qui, senza l'attribuzione di 3 punti, previsti per il conseguimento del Diploma CLIL, e senza l'attribuzione di 1 punto inerente al Master di I livello in *“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali”*.
- **per quanto concerne la classe di concorso ADSS, (pag. 93 doc. n. 3)** alla posizione n. 223 con un punteggio pari a 119 e, dunque, senza l'attribuzione di 3 punti, previsti per il conseguimento del Diploma CLIL, e senza l'attribuzione di 1 punto inerente al Master di I livello in *“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali”*.

Si premette che l'Accademia Fidia ha regolarmente operato nel settore della formazione professionale e dell'istruzione sino al mese di novembre 2020 e i titoli rilasciati dall'Ente sono stati, nel corso degli anni, regolarmente riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché dal Ministero dell'Istruzione, i quali consentivano a tutti i diplomati di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di poter validamente presentare domande di inserimento nelle graduatorie e, più genericamente, consentivano l'utilizzabilità del titolo conseguito per ogni uso strettamente connesso.

A seguito di un'inchiesta della Procura di Vibo Valentia, denominata come ***“Operazione Diacono”***, l'Accademia Fidia si è trovata al centro di un procedimento giudiziario culminato con la revoca del decreto di autorizzazione al rilascio dei titoli e dei corsi di formazione.

Parte ricorrente, in data 27 agosto 2024, inoltrava un'espressa richiesta di chiarimenti, a mezzo dello scrivente procuratore, sia all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina sia all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, nonché alla Direzione Generale del Personale Scolastico, chiedendo se espressamente i titoli conseguiti (ed allegati alla richiesta di chiarimenti) **avessero valore legale e quindi liberamente utilizzabili e spendibili dalla docente (doc. n. 4)**.

Tuttavia, ad oggi, nessun riscontro è pervenuto allo scrivente procuratore.



Con pec del 27.08.2024, lo scrivente procuratore chiedeva ulteriori chiarimenti all'Avv. Giulio Nicola Nardo, Amministratore Giudiziario dell'Accademia Fidia di Stefanaceni il quale, con nota di riscontro pervenuta in pari data, trasmetteva alcune note ministeriali quivi riportate:

- **Con nota prot. n. 10112 del 07.04.2022 (doc. n.5)** il Ministero dichiarava che *“si osserva che l'istituto denominato “Fidia”, con sede in Stefanaceni (VV), ha operato fino al novembre dell'anno 2020 nel sistema dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), dapprima in qualità di istituto legalmente riconosciuto a partire dall'anno scolastico 1997/1998 in base all'art. 376 del d.lgs. 297/1994 e successivamente autorizzato con nota recante prot. DGAFFAM n. 641 del 3.2.2005 all'istituzione dei corsi sperimentali di I livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo” – indirizzi di “Pittura”, “Scultura”, “Scenografia”. Per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si segnala che non risulta agli atti alcun provvedimento di autorizzazione del predetto istituto all'istituzione del master di I livello in “La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali”.*
- **Con nota prot. n. 10779 del 13.04.2022 (doc. n.6)** il Ministero dichiarava che *“si conferma, in primo luogo, l'autorizzazione dell'Accademia “FIDIA” al rilascio delle attestazioni concernenti i percorsi didattici dei 24 CFU nei pregressi anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. c) e 3 del D.M. 616/2017 in quanto soggetto all'epoca autorizzato ad operare nel sistema AFAM. Dal novembre 2020, come detto, l'Ente non fa più parte del sistema Afam. Riguardo agli attestati di certificazioni delle attività formative rivolte al personale del comparto scuola nel “Corso sull'utilizzo didattico del tablet” e nel “Corso sull'utilizzo didattico della LIM”, rilasciati, rispettivamente, in data 7.5.2020 e 2.4.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della direttiva ministeriale del 21.3.2016, recante prot. n. 170, si inoltra per gli opportuni seguiti di competenza al Ministero dell'Istruzione per la verifica della relativa abilitazione dell'Ente a erogarli. Con riferimento agli ulteriori titoli allegati alla richiesta, si rappresenta che, per quanto di competenza dello scrivente ufficio, non risultano agli atti provvedimenti di accreditamento ministeriale che autorizzino l'ente all'istituzione del corso di Master annuale di I livello in “La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali”, del diploma di perfezionamento annuale “La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali”, del diploma di perfezionamento annuale “La didattica per l'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento”, ed infine del diploma di perfezionamento “Coding e pensiero computazionale”.*
- **Con nota prot. n. 9650 del 24.05.2022 (doc. n.7)**, il Ministero comunicava che *“Al fine di consentire alle SS.LL. l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza si comunica che, con nota prot. n. AOODGSINFS0010017 del 6 aprile 2022, il MUR - Ufficio IV - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM, in occasione del riscontro a richieste di verifiche su taluni titoli post-laurea rilasciati*



dall'Accademia in oggetto, ha avuto modo di chiarire che, **a far data dal mese di novembre 2020**, la medesima non fa più parte del sistema dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Sino a quella data l'Istituzione era autorizzata a istituire i connessi percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA di cui al D.M. n. 616/2017 e a rilasciare le relative attestazioni”.

- **Con nota prot. n. 18413 dell'11.10.2023 (doc. n. 8)**, il Ministero comunicava che “Per quanto riguarda gli ulteriori titoli citati nella nota in oggetto, si segnala che agli atti d'ufficio non risulta alcun provvedimento di autorizzazione all'erogazione dei corsi di Master annuale di I livello in “La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali” 1500 ore – 60 CFU anno accademico 2017/2018 e del Master annuale di primo livello in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento-DSA” 1500 ORE – 60 CFU anno accademico 2019/2020”.

Il tenore di tali note lascia intendere, dunque, che, secondo le tesi Ministeriali, l'Accademia delle Belle Arti Fidia di Stefanaceni non era mai stata autorizzata all'erogazione dei titoli in questione.

Parte ricorrente, oggi, non può che agire dinnanzi a codesto On.le Giudice del Lavoro per tutelare i propri diritti e per accertare il valore legale dei titoli conseguiti e, conseguentemente, vedersi riconosciuto, non soltanto il punteggio corretto sulla scorta dei titoli ad oggi non riconosciuti ma persino la rettifica della propria posizione all'interno della graduatoria.

Non possono certamente essere ritenuti privi di efficacia legale, dei titoli, originariamente riconosciuti e regolarmente spesi dalla ricorrente, solo per un mero atto amministrativo, ad oggi sconosciuto, emesso a distanza di sei anni dal conseguimento dei titoli sacrificando gli investimenti, anche economici, della docente.

Tutto l'iter seguito da parte delle PP.AA. resistenti risulta illogico, arbitrario, illegittimo ed irragionevole e si ritiene che le condizioni affinché si possa parlare di un corretto e regolare iter amministrativo non possano esaurirsi in una mera corrispondenza telefonica, senza l'assegnazione di un termine per la presentazione di memorie ed osservazioni e, dunque, in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Il presente ricorso risulta fondato per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 5 DELLA DIRETTIVA 170 DEL 21 MARZO 2016 RELATIVA ALL'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE;

Come chiarito in premessa, il Ministero dell'Istruzione, a distanza di anni, ha ritenuto opportuno cestinare sacrifici e investimenti economici sostenuti dalla ricorrente sulla circostanza che l'autorizzazione in possesso dell'Accademia delle Belle Arti “Fidia” di Stefanaceni, ora revocata, fosse



limitata all'erogazione dei corsi sperimentali di I livello in "Arti visive e discipline dello spettacolo" – indirizzi di "Pittura", "Scultura", "Scenografia", sino al 2020, specificando che per ulteriori corsi (fra cui quello legittimamente conseguito dalla ricorrente) l'Accademia fosse priva della relativa autorizzazione.

Le conclusioni ministeriali, tuttavia, stridono con il tenore letterale della norma richiamata e ritenuta violata e, in particolare, con l'art. 1 comma 5 della Direttiva sull'accreditamento Enti di Formazione la quale prevede che: ***“Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”***.

Appare evidente, dunque, che l'Accademia delle Belle Arti "Fidia" di Stefanacconi non necessitasse di alcuna autorizzazione per l'erogazione dei corsi e, dunque, i titoli conseguiti dalla ricorrente non possono essere ritenuti, oggi, a distanza di sei anni dal loro conseguimento, privi di efficacia legale.

L'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede che ***“Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: (...) c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale”***; il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, stabilisce altresì che ***“Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università. Presso le Università possono essere costituite: (...) c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente”, e nella parte in cui prevede “Restano altresì ferme le disposizioni degli statuti delle Università e degli Istituti universitari che prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate in più corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali; restano altresì ferme le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad ordinamento speciale”***,

Orbene, il Consiglio di Stato con parere N.A. 00589/2018, ha chiarito la posizione dei soggetti operanti nell'ambito della formazione universitaria affermando come Accademie ed SSML rientrino a pieno titolo nel Sistema Universitario come si evince al punto ***“15. Rileva la Sezione come manchi***



nel nostro ordinamento una definizione normativa di “sistema universitario” tale da delineare un compartimento chiuso e non impermeabile a commistioni esterne. In genere con la relativa dizione si intende il complesso intreccio dei vari livelli di titoli conseguibili, dalla laurea triennale a quella magistrale, fino ad arrivare ai dottorati e titoli ulteriori. È chiaro, pertanto, che in un’accezione più ristretta e tecnica, il “sistema universitario” è dato dal complesso degli atenei presso i quali possono conseguirsi i citati titoli di studi. Se, tuttavia, riguardato proprio dall’ottica del contenuto e della valenza degli stessi, è evidente che ne fanno parte, nei limiti e ai fini consentiti dalla legislazione, le istituzioni attraverso le quali si conseguono titoli equipollenti, che in quanto tali “entrano”, appunto, nel sistema universitario. Tra queste rientrano a pieno titolo le A.F.A.M. ma anche, per quanto qui di interesse, le scuole superiori per i mediatori linguistici.”

Inoltre, al fine di salvaguardare la qualità e la completezza dei Corsi, le modalità di formazione e qualificazione dei partecipanti, è necessario che i titoli siano conseguiti in conformità ai criteri individuati dall’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nonché dal D.M. 30 settembre 2011 e DI decreto dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Ministero dell’Istruzione n. 1511 del 23 giugno 2022.

Nel caso di specie, i titoli conseguiti dalla ricorrente rientrano nell’ambito operativo della prefata disposizione.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – ASSENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, ASSENZA DI CONTRADDITTORIO, MANCANZA DI PREAVVISO DI RIGETTO. ECCESSO DI POTERE IN OGNI SUA FORMA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Sotto diverso ma connesso e più generale profilo rispetto alla censura di cui al punto che precede, l’operato Ministeriale si pone in manifesto contrasto con i più basilari principi del giusto procedimento, atteso che parte resistente non ha consentito alcun contraddittorio in merito alle valutazioni effettuate a seguito della presentazione della domanda di inserimento da parte della ricorrente e determinandosi nel senso di decurtare il punteggio della docente in totale assenza di un vero e proprio procedimento e senza notificare alcun tipo di atto a parte ricorrente.



Garanzie che, anche in ottica deflattiva del contenzioso, avrebbero certamente consentito all'odierna ricorrente di rappresentare quanto oggi si è costretti a portare all'esame dell'On.le Tribunale adito, mettendo l'Amministrazione nella possibilità di giungere a diverse conclusioni.

In buona sostanza, con un provvedimento calato dall'alto, seppur ad oggi non conosciuto, senza alcun procedimento, senza alcun contraddittorio con la destinataria dello stesso, senza alcuna motivazione, ed esercitando in modo illegittimo il potere amministrativo, l'Amministrazione ha ritenuto di poter cancellare un percorso di studi di ben due anni, con corsi seguiti ed esami brillantemente sostenuti, culminati nei titoli accademici conseguiti, incidendo in modo significativo sulla carriera dell'odierna ricorrente.

Lo scrivente procuratore, anche al fine di comprendere l'operato della P.A. resistente, con nota del 28.08.2024, opportunatamente sollecitata in data 13.09.2024 (doc. n. 8), chiedeva espressamente al Ministero resistente di pronunciarsi sulla richiesta di chiarimenti sul punteggio di parte ricorrente e sulla validità dei titoli conseguiti dalla stessa.

Tuttavia, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro con grave lesione del contraddittorio e in spregio alla normativa di riferimento.

Occorre ancora evidenziare che le violazioni del giusto procedimento sopra evidenziate e rubricate rilevano anche sotto il profilo della violazione degli obblighi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'esercizio del potere amministrativo, atteso che, ad oggi, la ricorrente non è stata messa nelle condizioni neppure di conoscere il criterio in base al quale il titolo (legittimamente) acquisito possa essere valutato positivamente o meno.

Criterio che, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti richiamati, non può che essere oggettivo e reso noto, poiché, diversamente opinando, l'esercizio del potere amministrativo è viziato da eccesso di potere, oltre che violazione di legge.

Nel caso di specie, l'assenza di motivazione, ed ancora prima l'assenza di uno specifico provvedimento adottato all'esito dell'avvio del relativo procedimento, consente – quanto meno in tesi – che uno stesso titolo possa essere riconosciuto da un Ufficio Scolastico Provinciale, e non da un altro Ufficio Scolastico Provinciale, con conseguente ed abnorme disparità di trattamento tra gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie GPS.

Anche sotto questo profilo, pertanto, non possono che censurarsi le determinazioni illegittimamente assunte nei confronti della odierna ricorrente.



3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 15 DELL'11 FEBBRAIO 2005 – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990;

Altrettanto evidente, nel caso di specie, risulta la violazione del legittimo affidamento che parte ricorrente ha riposto nei confronti dell'Amministrazione resistente.

Illogico, irragionevole ed arbitrario risulta l'agere del Ministero resistente che ha ritenuto opportuno sacrificare anni di studio e consistenti esborsi economici sostenuti da parte ricorrente (*a tal fine si veda la documentazione di cui al doc. n. 9, contenente un riepilogo dei plurimi pagamenti eseguiti nei confronti dell'Ente e non solo*) dichiarando, dopo più di cinque anni, l'assenza del valore legale del titolo conseguito.

Eppure, nel corso di questi anni, parte ricorrente, proprio perché in possesso dei titoli accademici conseguiti presso l'Accademia Fidia, è stata convocata per plurime supplenze in svariati Istituti.

La documentazione in atti, difatti, comprova che la Sig.ra Giunta ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con l'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana" di Milazzo, stipulato in data 11.09.2023 sino alla data del 30.06.2024 (**doc. n. 10**).

Altresì, risulta agli atti che sino alla data del 15 dicembre 2023, la stessa veniva regolarmente convocata per supplenze da svolgere presso il Liceo "La Farina" di Messina, presso l'Istituto Scolastico "Bisazza" di Messina e presso il Liceo Artistico "E. Basile" di Messina (**doc. n. 11**).

Contraddittorio, dunque, risulta l'operato Ministeriale il quale, preliminarmente, ha consentito alla docente di svolgere la propria attività di docente nel corso del corrente anno e degli anni scolastici precedenti (**doc. n. 12**) e, solo in un secondo momento, ha deciso di invalidare i titoli dall'Accademia Fidia.

Nel caso di specie, dunque, appare lapalissiana la lesione del principio del legittimo affidamento riposto nei confronti del Ministero resistente posto che, nel corso degli ultimi 5 anni, con i titoli in possesso regolarmente conseguiti, la Sig.ra Giunta ha svolto l'attività di docente, senza riserva alcuna, presentando domanda di inserimento nelle graduatorie, provinciali e di Istituto, e, più genericamente, considerata anche l'appostazione del Ministero, ha sin dall'inizio ritenuto valido il titolo conseguito.

Sul legittimo affidamento, il T.A.R. Lazio con sentenza n. 6855 del 2015 ha osservato che *"Il principio dell'affidamento è suscettibile di applicazione anche nel diritto pubblico, collegandosi direttamente all'obbligo*



di buona fede oggettiva quale regola di condotta che, per quanto riconosciuta espressamente nelle sole disposizioni del c.c., conforma l'assiologia dell'ordinamento generale, venendo così a coincidere con l'aspettativa di coerenza dell'Amministrazione con il proprio precedente comportamento, la quale diviene fonte di un vero e proprio obbligo. Al riguardo, afferma testualmente la Corte "il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti" (Corte Cost. sent. n. 1130/1988).

Nel caso di specie, quale sarebbe la finalità perseguita dall'Amministrazione resistente tale da giustificare il mancato riconoscimento del titolo?

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha evidenziato che "il legittimo affidamento può essere invocato anche in caso di riconoscimento di titoli conseguiti presso enti privati non riconosciuti, se il cittadino ha ragionevolmente ritenuto che l'ente fosse legittimato a rilasciare il titolo".

Nel caso di specie, è indubbio che parte ricorrente non poteva che considerare valido il titolo conseguito.

Ulteriormente, gli Ermellini hanno evidenziato la sussistenza del "legittimo affidamento di un cittadino che aveva conseguito un titolo di dottore di ricerca presso un ente privato non riconosciuto. Il cittadino aveva ragionevolmente ritenuto che l'ente fosse legittimato a rilasciare il titolo, in quanto era stato autorizzato dal MIUR a rilasciare titoli di dottorato di ricerca in convenzione con un'università italiana".

In quella fattispecie, l'Ente Accademico non aveva mai ottenuto l'abilitazione ministeriale per il riconoscimento dei titoli rilasciati ma, nonostante ciò, è stato tutelato il legittimo affidamento della ricorrente che ha confidato nella bontà del proprio titolo.

A maggior ragione, dunque, l'orientamento del Consiglio di Stato non potrà che essere esteso al presente contenzioso posto che risulta indubbio che i diplomi conseguiti da parte ricorrente fossero, originariamente, riconosciuti dal Ministero e, sino alla data del mese di settembre 2023, lo stesso Ministero, considerando validi i diplomi conseguiti dalla stessa, consentiva a parte ricorrente di poter prendere servizio presso plurimi Istituti Scolastici!

4. IL PRECEDENTE RESO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, SEZ. LAVORO SU ANALOGA FATTISPECIE;



Senza recedere dalle superiori considerazioni, lo scrivente procuratore allega un recentissimo provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord (**doc. n. 13**) perfettamente sovrapponibile all'odierno contenzioso.

Ebbene, in quel giudizio, l'oggetto del contendere era rappresentato dal riconoscimento dei titoli conseguiti presso l'Accademia di Belle Arti Fidia di Stefanaceni e da ulteriori titoli che quella ricorrente aveva conseguito presso l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento.

Non potrà sfuggire alle valutazioni di codesto On.le Giudice del Lavoro ha concluso correttamente che ***“discorso analogo può essere fatto anche per il diploma rilasciato dall'Accademia FIDIA. In tal caso si osserva che il diploma è stato rilasciato in una data addirittura anteriore (16.3.2019) a quello della nota della USR Campania n. 3981 del 19.6.2022 la quale testualmente stabilisce che i titoli non sono più valutabili dal dicembre 2020. Osserva, infine, il Tribunale che è fatto notorio che le Accademie Fidia e Michelangelo siano state oggetto di indagini della Procura di Vibo per il mercimonio dei diplomi ma è altrettanto indiscusso che il decreto ministeriale ha espressamente disciplinato la fattispecie indicando una data a partire dalla quale i titoli non sono più valutabili e stabilendo, invece, che i titoli precedentemente acquisiti a quella data sono validi”***.

Appare evidente, dunque, che alla docente Giunta, avendo conseguito i titoli nel 2018 e nel 2020, andava riconosciuto il punteggio sia per il Master Annuale di I livello in *“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali”*, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 14.07.2018 presso l'Accademia delle Belle Arti “Fidia” di Stefanaceni, sia per il Diploma di perfezionamento annuale sulla in *“Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)”*, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 05.03.2020 presso l'Accademia delle Belle Arti “Fidia” di Stefanaceni.

5. LA NOTA DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA PROT. N. 9650 DEL 24/05/2022 E LA POSIZIONE DELLA DOCENTE GIUNTA NELLA PRECEDENTE GRADUATORIA PROVINCIALE DI SUPPLENZA – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA – BIENNIO 2022-2024;

Al fine di comprendere l'illegittimo operato Ministeriale, occorre evidenziare che quanto lamentato dalla ricorrente altro non è che la riproposizione di quanto accaduto nella precedente Graduatoria Provinciale di Supplenza per il biennio 2022-2024, indetta con ordinanza n. 18095 dell'11-05-2022 (**doc. n. 14**). Difatti, già in data 2 marzo 2024, la docente Giunta Adriana Maria veniva raggiunta



dalla nota prot. 3510 del 2.03.2024 ove l'Istituto d'Istruzione Superiore Borghese Faranda comunicava alla stessa che *"Constatato quanto previsto nella nota dell'uff. scol. Reg. della Calabria prot. N. 9650 del 24/05/2022 [...] Per le motivazioni citate in premessa, la rettifica della convalida del punteggio attribuito a seguito di avvenuta verifica dei dati contenuti nella domanda come appresso indicato [...]".*

Occorre porre l'attenzione sulla nota comunicata dall'Istituto Scolastico che, seppur non impugnata con il presente atto poiché inerente al punteggio della docente Giunta e alla sua posizione nella precedente Graduatoria Provinciale di Supplenza per il biennio 2022 – 2024 (ormai esaurita e inutilizzabile), fa un chiaro riferimento alla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n. 9650 del 24.05.2022 già citata nelle premesse.

Tale nota, così come le altre citate in premessa, chiarisce che ***"a far data dal mese di novembre 2020, la medesima non fa più parte del sistema dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Sino a quella data l'Istituzione era autorizzata a istituire i connessi percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA di cui al D.M. n. 616/2017 e a rilasciare le relative attestazioni"***

Tale nota, del medesimo contenuto delle precedenti e di quelle riportate anche all'interno della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, non fanno altro che confermare la tesi secondo cui la validità del titolo non può prescindere dalla data di conseguimento.

Tutti i titoli conseguiti prima del mese di novembre 2020, dunque, vanno considerati validi, efficaci e attribuiscono alla docente il sacrosanto diritto di poterli utilizzare.

6. SULLA DOMANDA RISARCITORIA.

In subordine, qualora codesto On.le Tribunale non dovesse ritenere violato il legittimo affidamento riposto da parte ricorrente nei confronti del Ministero resistente e dell'Ente Accademico, si chiede una pronuncia espressa sul risarcimento del danno patito dalla Sig.ra Giunta.

Come da documentazione in atti, parte ricorrente ha versato la somma di € 2.500,00 per il conseguimento del titolo sebbene la stessa abbia effettuato ulteriori pagamenti che verranno quantificati in corso di causa.

Ad oggi, dunque, la stessa corre il rischio di aver vanamente investito questa ingente somma di denaro per avere un titolo non utilizzabile.

Codesto On.le Tribunale, dunque, dovrà procedere ad una quantificazione del danno patito dalla ricorrente sia tenendo conto di tutti i pagamenti eseguiti dalla stessa oltre al risarcimento del danno,



anche in via equitativa, per aver palesemente violato il legittimo affidamento riposto dalla stessa nei confronti del Ministero e per la perdita di chance, tenuto conto che sulla base del provvedimento adottato la ricorrente ad oggi è impossibilitata a fruire del titolo accademico acquisito, con grave pregiudizio in ordine ai crediti da spendere nelle domande per l'insegnamento, cui conseguirà un punteggio certamente inferiore rispetto alle precedenti istanze, tale da farne regredire la posizione nelle future graduatorie dalle quali verranno attinti i docenti da incaricare.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come anticipato nelle premesse, la docente Giunta Adriana Maria, in data 27 agosto 2024, inoltrava un'espressa richiesta di chiarimenti, a mezzo dello scrivente procuratore, sia all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina sia all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, nonché alla Direzione Generale del Personale Scolastico, chiedendo se espressamente i titoli conseguiti (ed allegati alla richiesta di chiarimenti) **avessero valore legale e quindi liberamente utilizzabili e spendibili dalla docente (doc. n. 4).**

Ad oggi, nonostante i solleciti, nessun riscontro è pervenuto e, per tali motivi, si chiede che codesto On.le Tribunale ordini alla P.A. resistente di depositare in giudizio tutta gli atti e/o i documenti dalla quale si evinca la validità legale dei titoli conseguiti da parte ricorrente.

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.C.

Con il presente atto, lo scrivente procuratore, nell'interesse della docente Giunta Adriana Maria, richiede l'accertamento e il riconoscimento legale del Master Annuale di I livello in *"La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali"*, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 14.07.2018 presso l'Accademia delle Belle Arti "Fidia" di Stefanaceni e del Diploma di perfezionamento annuale sulla in *"Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)"*, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 05.03.2020 presso l'Accademia.

Ad oggi, la ricorrente, per quanto concerne la classe di concorso A018 è collocata alla posizione n. 61 con punteggio pari a 92 e in caso di riconoscimento dei titoli conseguiti, **otterrebbe un punteggio complessivo pari a 96 punti.**

Come si evince dalla graduatoria allegata, l'ultimo docente con punteggio pari a 96 è la docente Montalto Maria Concetta che risulta essere alla posizione n. 53 in graduatoria mentre, come ampiamente detto in atti, parte ricorrente è collocata alla posizione n. 61.



Per quanto concerne la classe di concorso ADSS, la stessa è collocata alla posizione n. 223 con punteggio pari a 119 e, in caso di riconoscimento dei titoli conseguiti, **otterrebbe un punteggio complessivo pari a 123 punti.**

Come si evince dalla graduatoria allegata, l'ultimo docente con punteggio pari a 123 è la docente Pletto Marzia che risulta essere alla posizione n. 200 in graduatoria mentre, come ampiamente detto in atti, parte ricorrente è collocata alla posizione n. 223.

Procedere alla notifica del presente atto a tutti i docenti sovra specificati risulterebbe certamente gravoso, richiederebbe del tempo per il perfezionamento della notifica e il deposito delle prove di avvenuta consegna e sarebbe certamente dispendioso dal punto di vista economico.

Per tali motivi, dunque, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale autorizzi l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al fumus *boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, invece, giova rimarcare che il mancato riconoscimento dei titoli ha determinato, nei confronti di parte ricorrente, un'errata attribuzione del punteggio ed una non corretta posizione in graduatoria con ovvie ripercussioni dal punto di vista lavorativo

Difatti parte ricorrente, qualora avesse conseguito il punteggio e la posizione corrente (che in questa sede si ritiene essere di 123 punti piuttosto che 119) sarebbe stata assegnata ad un altro Istituto scolastico e non di certo all'I.I.S.S. "Pugliatti" di Taormina così come si evince dalla graduatoria allegata.

Dalla graduatoria allegata emerge difatti, a titolo esemplificativo, che per quanto concerne la classe di concorso ADSS, che la docente Pagana Stefania è stata assegnata, con un punteggio pari a 120 (1 punto in più rispetto alla docente Giunta), al più vicino IS. ISA Conti Eller Vainicher di Lipari e la docente Scardinia Mariateresa, con un punteggio pari a 120, è stata assegnata al "Seguenza" di Messina (doc. n. 16)

Qualora venissero riconosciuti i titoli conseguiti da parte ricorrente, la stessa, con un punteggio pari a 123, scavalcherebbe in graduatoria i già menzionati docenti e potrebbe certamente aspirare ad un posto di lavoro presso i più vicini Istituti Scolastici considerato che la Prof.ssa Giunta è residente a Milazzo e, di certo, impiegherebbe meno tempo a raggiungere le sedi di Lipari o Messina.



Parte ricorrente attende questo momento da maggio 2024 e non riconoscere i titoli conseguiti, anche in via cautelare, comporterebbe una perdita di chances lavorative quanto meno per i prossimi due anni.

Più che urgente, dunque, risulta la richiesta di un provvedimento che possa consentire alla stessa di collocarsi, con riserva, con il proprio titolo, nelle future graduatorie stante il fatto che attendere un giudizio di merito non risulterebbe confacente con gli interessi di parte ricorrente.

Per quanto premesso ed esposto

SI CHIEDE

- **in via cautelare**, che codesto On.le Tribunale riconosca, provvisoriamente e con riserva, valore legale titolo conseguito da parte ricorrente, attribuendo il complessivo punteggio di 4 punti così da procedere alla rettifica della posizione in graduatoria;
- **nel merito**, accertare il valore legale del Master Annuale di I livello in *“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali”*, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 14.07.2018 presso l'Accademia delle Belle Arti “Fidia” di Stefanaceni e del Diploma di perfezionamento annuale sulla in *“Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)”*, conseguito dalla docente Giunta Adriana Maria in data 05.03.2020 presso l'Accademia;
- **conseguentemente**, procedere alla rettifica del punteggio attribuito a parte ricorrente e, conseguentemente, anche della posizione in graduatoria.
- **in subordine**, nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale non dovesse ritenere fondato il presente ricorso, si chiede la condanna al risarcimento del danno, così come articolato nel motivo III del presente ricorso, precisando che in corso di causa verranno documentate le ulteriori somme sostenute dalla stessa, tenendo conto sia delle consistenti somme economiche versate da parte ricorrente all'Accademia Fidia, per il conseguimento del titolo, sia tenendo conto del comportamento del Ministero che, per anni, ha considerato valido il titolo regolarmente conseguito da parte ricorrente, violando il legittimo affidamento riposto dalla stessa nei confronti della P.A.

Con vittoria di spesa e compensi di difesa.

Si dichiara che il presente contenzioso ha valore indeterminato e verte in materia di pubblico impiego, pertanto, il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Sant'Agata di Militello, 25 settembre 2024

Avv. Filippo Alioto

Avv. Ubaldo Musarra

Avv. Antonino Lanza

